

be exercised within the Mediterranean Sea. Moreover, the space within which the exercise of the said right shall be confined, shall be bounded, on the north, by the 32nd parallel of north latitude; on the west, by the eastern coast of America; from the point where the 32nd parallel of north latitude strikes that coast down to the 45th parallel of south latitude; on the south, by the 45th parallel of south latitude, from the point where that parallel strikes the eastern coast of America to the 80th degree of longitude east from the meridian of Greenwich; and on the east, by the same degree of longitude, from the point where it is intersected by the 45th parallel of south latitude up to the coast of India.

"ARTICLE III.

"In no case shall the mutual right of search be exercised upon the ships of war or public vessels of the High Contracting Parties, but their cruizers shall mutually afford to each other assistance in all cases where it may be useful that they should act in concert.

"ARTICLE IV.

"Whenever a merchant-vessel belonging to the nationality of one of the High Contracting Parties shall have been detained by a cruizer of the other, conformably to the provisions of the present Treaty, such merchant-vessel, as well as the master, the crew, the cargo, and the slaves who may be on board, shall be brought into such place as the High Contracting Parties have respectively designated for that purpose in this Article, and they shall be delivered over to the authorities appointed with that view by the Government which exercises jurisdiction at such place, in order that proceedings may be had with respect to them before the competent tribunals.

"All British vessels which shall be detained on the western coast of Africa by the cruizers of Italy shall be carried and delivered up to the British Jurisdiction at Sierra Leone; or shall be handed over to a British cruizer, if one should be available in the neighbourhood of the capture.

"All British vessels which shall be detained on the eastern coast of Africa, the Red Sea, and coast of Arabia by the cruizers of Italy shall be carried and delivered up to the British Jurisdiction at Suakin, Aden, or Zanzibar, as may be most convenient; or shall be handed over to a British cruizer, if one should be available in the neighbourhood of the capture.

"All Italian vessels which shall be detained by the cruizers of Great Britain on the eastern or western coast of Africa, in the Red Sea, and on the coast of Arabia, shall be sent to the nearest or most accessible Italian Colony, Possession, or Protectorate where a Slave Trade Tribunal exists; or shall be handed over to an Italian cruizer, if one should be available in the neighbourhood of the capture.

"ARTICLE V.

"Every merchant-vessel belonging to the nationality of either of the High Contracting Parties which shall be searched and detained in virtue of the provisions of the present Treaty shall, unless proof be given to the contrary, be deemed to have been engaged in the Slave Trade, or to have been fitted out for that Traffic, if there are found on board any slave or slaves other than domestic slaves in attendance on or

sarà esercitato nel Mediterraneo. Oltreaccio lo spazio entro cui sarà ristretto l'esercizio del suddetto diritto avrà per limite, a settentrione, il 32^{mo}. parallelo di latitudine settentrionale; ad occidente, la costa orientale d'America, dal punto dove il 32^{mo}. parallelo di latitudine settentrionale tocca quella costa, fino al 45^{mo}. parallelo di latitudine meridionale; a mezzogiorno, dal 45^{mo}. parallelo di latitudine meridionale, dal punto dove quel parallelo tocca la costa orientale d'America all' 80^{mo}. grado di longitudine-orientale dal meridiano di Greenwich; ed, ad oriente, dallo stesso grado di longitudine, dal punto dove è intersecato dal 45^{mo}. parallelo di latitudine meridionale fino alla costa dell'India.

"ARTICOLO III.

"In nessun caso il reciproco diritto di visita sarà esercitato verso navi da guerra o navi dello Stato delle Alte Parti Contraenti; ma i loro incrociatori si presteranno l'un l'altro mutualmente assistenza in tutti i casi in cui possa esser utile che agiscano di concerto.

"ARTICOLO IV.

"Allorquando un bastimento mercantile, appartenente alla nazionalità d'una delle Alte Parti Contraenti, sarà stato arrestato da un incrociatore dell'altra, in conformità dei provvedimenti del presente Trattato, tale bastimento mercantile, come pure il padrone, l'equipaggio, il carico e gli schiavi che possano esservi a bordo, saranno condotti in quel luogo che le Alte Parti Contraenti hanno rispettivamente designato a tal fine in quest'Articolo; e saranno consegnati alle autorità nominate a tale scopo dal Governo il quale vi esercita giurisdizione, affinchè possano intentarsi procedimenti rispetto ad essi innanzi i Tribunali competenti.

"Tutti i bastimenti Britannici che saranno arrestati dagli incrociatori Italiani sulla costa occidentale dell'Africa, saranno condotti e consegnati alla giurisdizione Britannica in Sierra Leone; o saranno consegnati ad un incrociatore Britannico, se ve ne sarà uno di cui valersi nelle vicinanze del luogo di cattura.

"Tutti i bastimenti Britannici che saranno arrestati dagli incrociatori Italiani sulla costa orientale dell'Africa, nel Mar Rosso o sulla costa di Arabia, saranno condotti e consegnati alla giurisdizione Britannica in Suakin, Aden, o Zauzibar, come potrà tornar meglio conveniente; o saranno consegnati ad un incrociatore Britannico, se ve ne sarà uno di cui valersi, nelle vicinanze del luogo di cattura.

Tutti i bastimenti Italiani che saranno arrestati dagli incrociatori Britannici sulla costa orientale od occidentale dell'Africa, nel Mar Rosso e sulla costa d'Arabia, saranno spediti alla più vicina od alla più accessibile Colonia, Possedimento o Protettorato Italiano, in cui sia un Tribunale per la Tratta degli Schiavi; o saranno consegnati ad un incrociatore Italiano, se ve ne sarà uno, di cui valersi, nelle vicinanze del luogo di cattura.

"ARTICOLO V.

"Ogni bastimento mercantile appartenente alla nazionalità dell'una o dell'altra Alta Parte Contraente che sarà visitato ed arrestato in virtù dei provvedimenti del presente Trattato sarà considerato (a meno che non siano presentate prove in contrario) essere stato impegnato nella Tratta, od essere stato allestito per quel Traffico, se a bordo di esso si troveranno schiavo o schiavi che non siano schiavi domestici al servizio